L.R. VENETO 12 dicembre 2003, n. 40 (ARTT. 7-9).

Nuove norme per gli interventi in agricoltura

TITOLO III

Distretti rurali e agroalimentari di qualità

Capo I - Definizione ed ambiti di operatività

Art. 7
Distretti rurali.

1. Si definiscono distretti rurali i sistemi produttivi locali caratterizzati da una identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali del distretto.

Art. 8
Distretti agroalimentari di qualità.

1. Si definiscono distretti agroalimentari di qualità i sistemi produttivi locali caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e delle imprese di trasformazione e commercializzazione, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale oppure da produzioni tradizionali o tipiche.

Art. 9
Individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità.

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, definisce criteri per l'individuazione e procedure per il riconoscimento dei distretti rurali e agroalimentari di qualità.

2. L'atto istitutivo del distretto deve contenere la individuazione del nome dello stesso e del territorio cui si riferisce.

3. La Regione promuove l'avviamento di forme associative fra produttori agricoli e alimentari, che concorrono alla produzione di alimenti derivati da prodotti agricoli ottenuti nel territorio del distretto.

4. I distretti rurali e agroalimentari di qualità di cui al comma 1 costituiscono ambito di attuazione degli interventi nel settore agricolo.